

K

T4101/23

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2905

PEZZUTO RENO

"COMP. TRANSAZIONE AMM/SINDACATI ENERGAZ. 2023"

KYMA

MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.905	22/12/2023			6.292,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

PEZZUTO REMO

VIA CESARE BATTISTI 7

74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)

Partita IVA: 03019680739 C.F. PZZRME87C21E205P

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimiladuecentonovantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT06L0760115800001024242537

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMPENSO PER TRANSAZIONE AMAT/SINDACATI CONCILIAZIONE 2023 - LOFORESE/PEZZUTO (N.121 DIPENDENTI)

PAGAMENTO FATTURE N.

2023 0000/197444 CPE

IMPORTO LORDO	6.292,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.292,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.292,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Etichette di riga

Somma di Spese legali

Avv. Guglielmo De Feis

9.500,00 €

Avv. Mario Soggia

7.100,00 €

Avv. Ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico

9.800,00 €

Studio Legale Loforese & Pezzuto

12.100,00 €

Totale complessivo

38.500,00 €

6050,00 + CAP PVE 21103
22.12.23
6050,00 + CAP PVE 21104
22.12.23

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Il Capo Ripartizione Trattamento
Economico del Personale
P.i. Enrico Picchi

[Signature]

TOT

* IND. 6050,00

* CAP 242,00

6292,00€

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300004972411

Identificativo Pagamento: 2905

Importo: 6292,00 €

Codice Fiscale: PZZRME87C21E205P

Data Inserimento: 22/12/2023 - 12:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.

CFL

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 12,00 si celebra la riunione con le OO.SS. Filt-CGIL, UILTrasporti, UGL-Autoferrotranvieri e SINAI, avente ad oggetto la possibile definizione della vertenza sulla retribuzione feriale.

Per l'azienda sono presenti il C.d.A. nella persona del Presidente avv. Giorgia Gira, della Vice Presidente dott.sa Ilaria Piazzolla e del Consigliere Dott. Francesco Scarinci, il Direttore Generale f.f., Dott. Piero Carallo, il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Capo Area Esercizio, P.i. Cosimo Russo, l'Avv. Paola Rubini e l'Avv. Antonella Loiacono.

Per le OO.SS., invece, sono presenti i seguenti rappresentanti sindacali:

per la Filt-CGIL: Sigg.ri Enrico Dragone, Pietro Cecere e Rosa De Benedittis;

per la UIL-Trasporti: Sigg.ri Antonio Schiano Lomoriello e Giuseppe Fumarola;

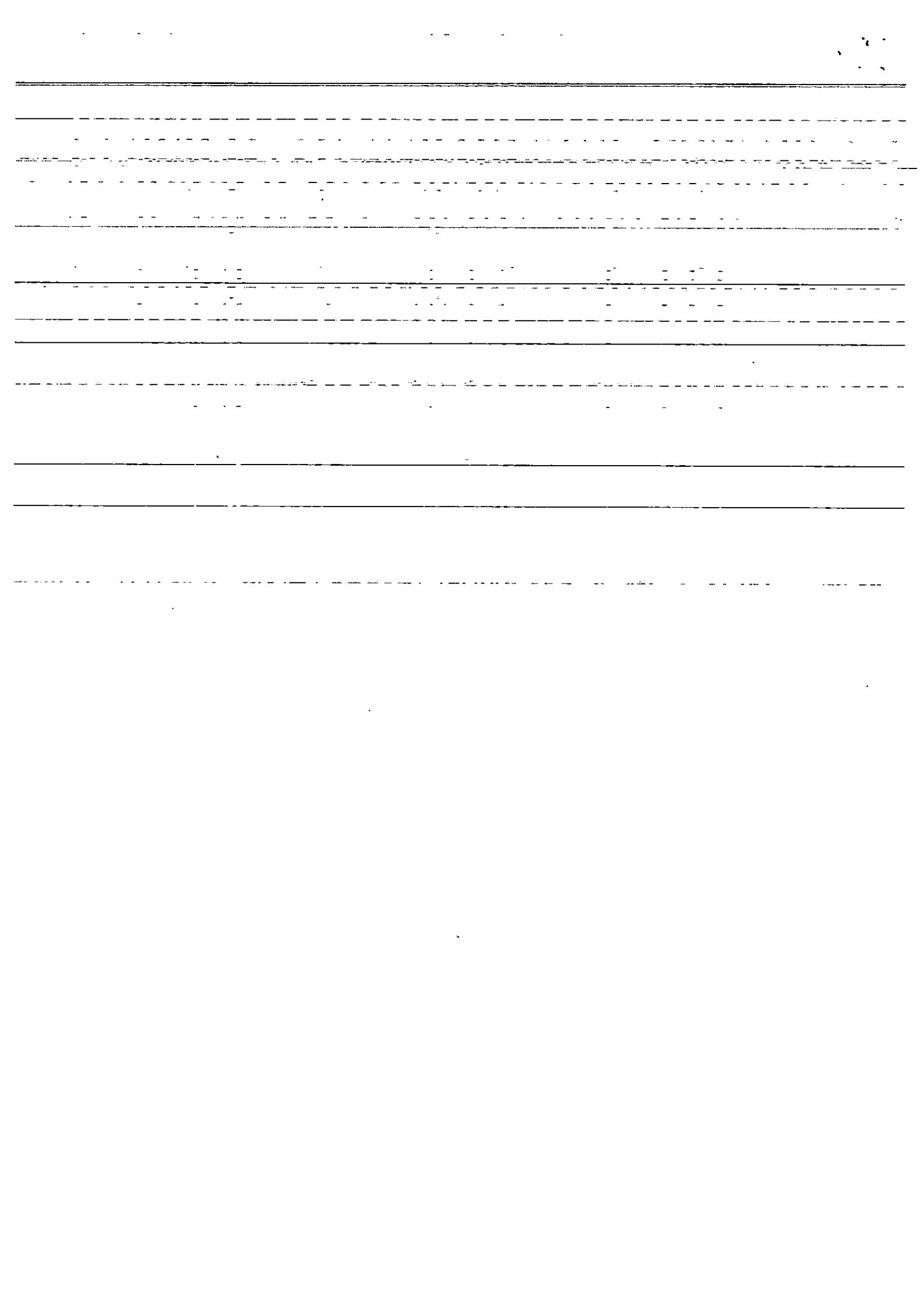
per l'UGL-Autoferrotranvieri: Sigg.ri Riccardo Lupoli, Andrea Basile e Cataldo Di Ponzio, con delega dall'avv. MARIO Soggia via e-mail che viene trasmessa all'azienda;

per il SINAI: Sig. Giovanni Giorgino e Francesco Albanese;

Sono inoltre presenti, per conto dei lavoratori, gli Avvocati Remo Pezzuto e Guglielmo De Feis.

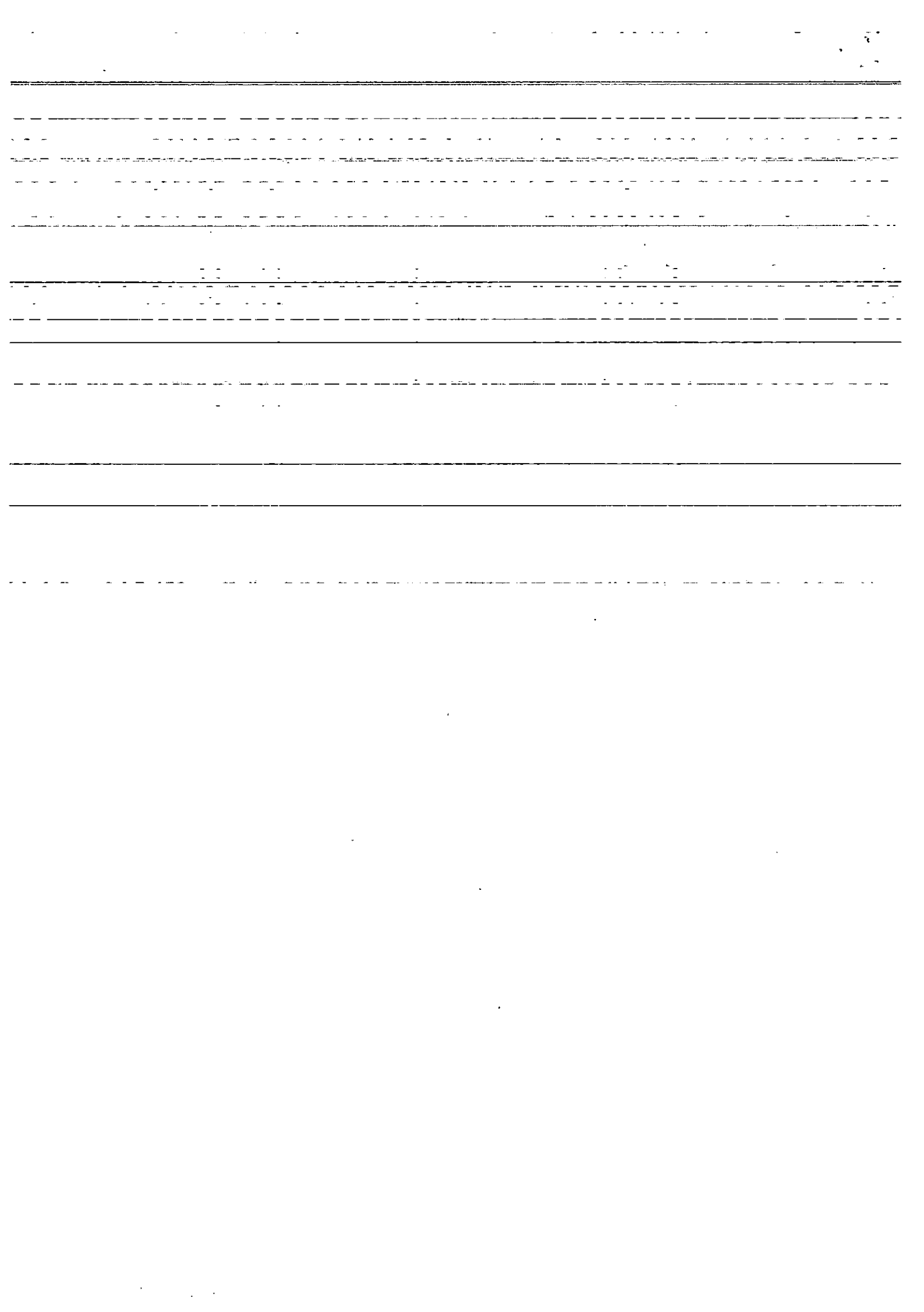
In prosieguo delle riunioni già occorse, dopo ampia discussione le parti raggiungono l'accordo alle seguenti condizioni:

- a) Corresponsione, a titolo transattivo, della somma lorda onnicomprensiva di € 8,00 x 24 gg. annui (€ 192,00) in favore del personale che svolge (o ha svolto) mansioni riconducibili ai profili ricompresi nelle aree professionali 2ª e 3ª rientranti nell'area operativa esercizio: sezione automobilistico CCNL 27.11.2000; e di € 3,00 x 24 gg. annui (€ 72,00) per il restante personale. In particolare le mansioni riconducibili ai profili su menzionati di cui all'Area



Professionale Terza (cioè operatori di esercizio e collaboratori di esercizio) sono quelle di guida in linea, manovratore, verificatore, capolinea, attività di soccorso in linea (quest'ultima solamente per il periodo in cui è rimasta sotto la gestione dell'esercizio);

- b) per l'individuazione della somma spettante al singolo lavoratore si considerano, pro quota, le mansioni effettivamente svolte nel periodo di calcolo;
- c) corresponsione della somma onnicomprensiva lorda per anno di cui al punto a), moltiplicata per il numero di anni fino ad un massimo di 10 anni (assunto a parametro meramente convenzionale per il calcolo della somma da offrire a titolo transattivo al lavoratore), da individuare convenzionalmente a seconda dell'anzianità di servizio aziendale del singolo lavoratore maturata, a ritroso, dal 30.06.2022; sicchè l'importo massimo spetterà ai lavoratori con almeno 10 anni di anzianità di servizio come sopra determinata al 30.06.2022, mentre ai lavoratori con anzianità di servizio aziendale inferiore ai 10 anni, l'importo spettante al titolo in parola sarà calcolato moltiplicando l'importo della somma lorda onnicomprensiva di cui al punto a) – da stabilire secondo quanto previsto al punto b) – per il numero di anni di anzianità di servizio aziendale posseduti alla predetta data; detta somma è riconosciuta a facitazione di ogni e qualsivoglia pretesa afferente al trattamento di retribuzione ferie eventualmente maturato sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- d) ai fini della quantificazione degli importi da offrire al lavoratore per ciascun anno di anzianità aziendale, se inferiore ai 10 anni come sopra determinata, gli importi spettanti per anno, determinati secondo le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui innanzi, sono riproporzionati in



dodicesimi e moltiplicati per i mesi di anzianità maturati se l'anno di anzianità non è compiuto. Un mese di anzianità viene maturato dopo il 15° giorno lavorato;

- e) In aggiunta alle somme come sopra determinate, sarà erogata l'ulteriore somma di € 100,00 oltre Cpa e IVA se dovuta, a titolo di contributo spese legali, in favore dei lavoratori che hanno fatto pervenire reclamo (gerarchico o di altra natura) all'azienda, tramite avvocato, sempre che la conciliazione individuale venga sottoscritta in sede protetta entro il 30/11/2023; la somma sarà riconosciuta al lavoratore con distrazione del pagamento da parte dell'azienda al suo avvocato; quest'ultimo farà pervenire all'azienda entro il 22.10.2023 elenco dei lavoratori assistiti con indicazione dei propri dati e del proprio regime fiscale per il pagamento;
- f) fermo quanto sopra alla precedente lettera e), le spese legali restano integralmente compensate tra azienda e lavoratore, con rinuncia del difensore eventualmente incaricato al vincolo di solidarietà;
- g) ciascun lavoratore potrà vedersi riconoscere l'importo così come complessivamente determinato ove sottoscriva verbale di conciliazione in sede protetta, rinunciando ad ogni pretesa, diritto e azione connessi e/o derivanti dalla retribuzione ferie e dal suo ricalcolo sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- h) il pagamento dell'importo così concordato avverrà con la busta paga del mese successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- i) al fine di agevolare la firma delle conciliazioni individuali in una sede unica e più facile da raggiungere per i lavoratori, le OO.SS. con il presente accordo indicano quale sede protetta la "sala sindacale" sita presso la sede legale della società.

Alle ore 13:05 la riunione è sciolta.

Per l'Azienda

Avv. Giorgia Gira

Dott.ssa Ilaria Pizzolla

Dott. Francesco Scarinci

Dott. Pietro Carallo

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

P.i. Cosimo Russo

Avv. Antonella Loiacono

Avv. Paola Rubini

Per le OO.SS.

Filt-CGLI: Sigg.ri Enrico Dragone, Pietro Cecere e Rosa De Benedittis

UIL Trasporti: Sigg.ri Antonio Schiano Lomoriello e Giuseppe Fumarola

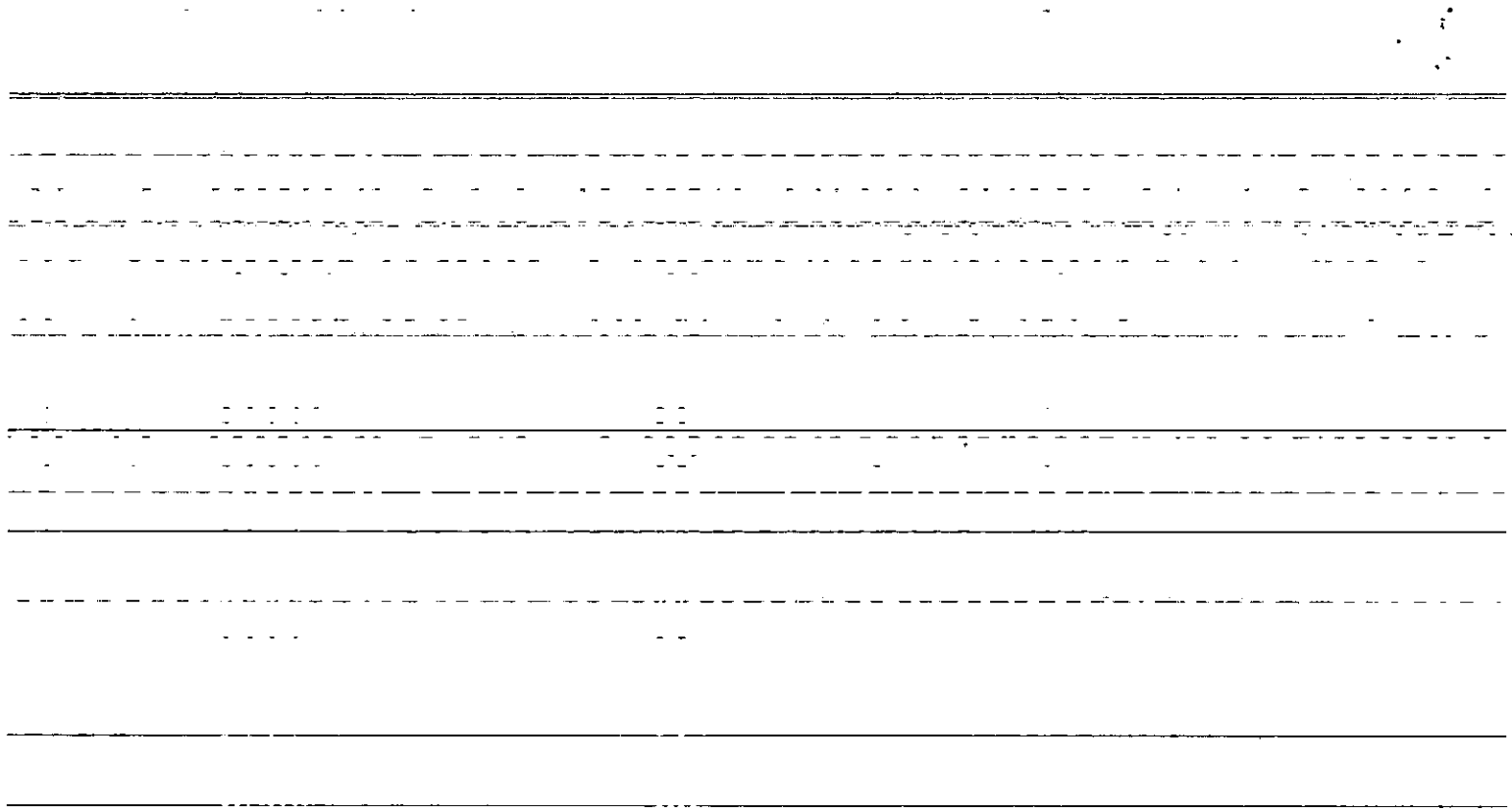
UGL Autoferrotranvieri: Sigg.ri Riccardo Lupoli, Andrea Basile e Cataldo Di

Ponzio

SINAI: Sig. Giovanni Giorgino e sig. Francesco Albanese

Avv. Remo Pezzuto

Avv. Guglielmo De Feis



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

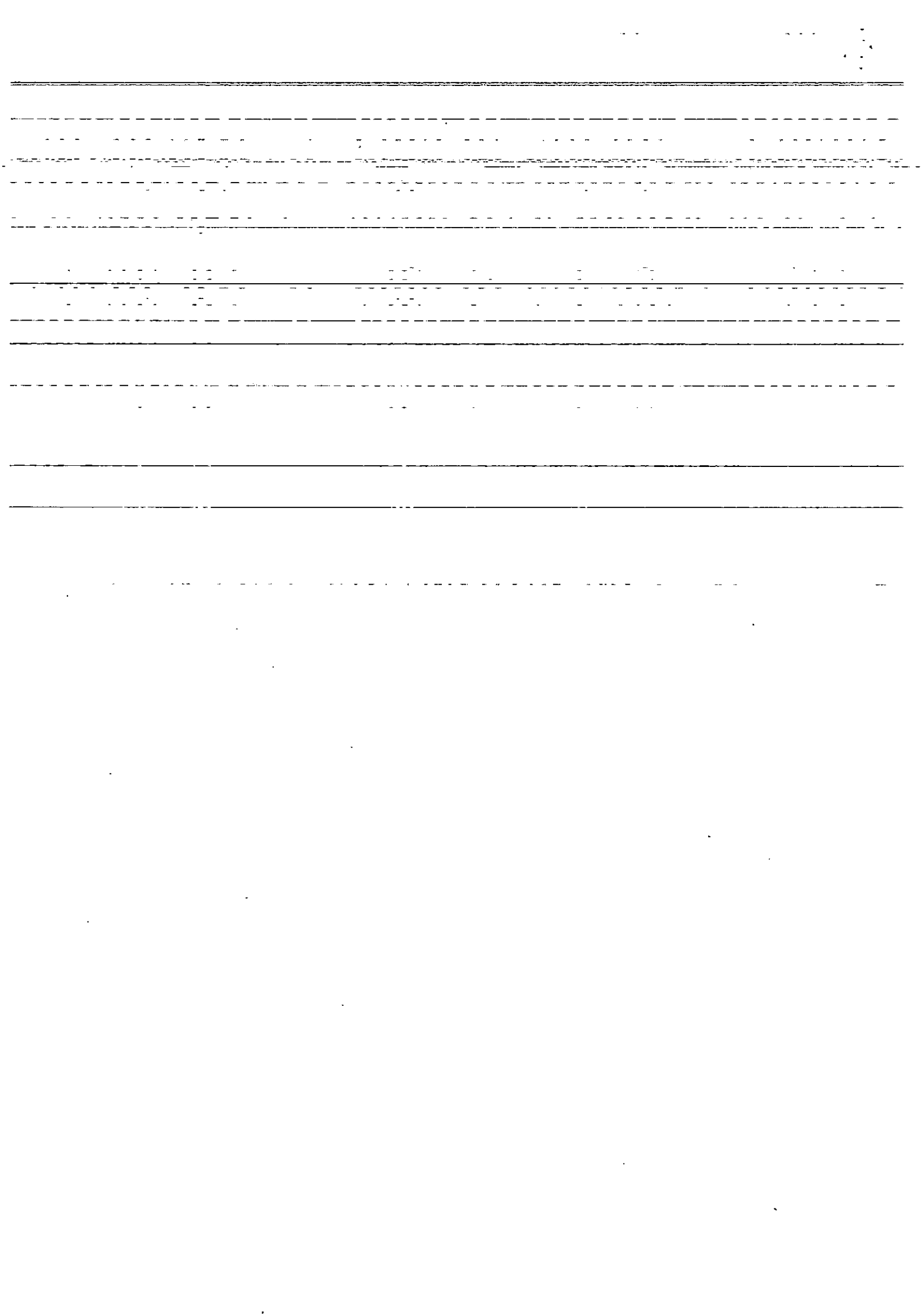
(ex art. 2113, c. 4 c.c.; art. 411, c. 3 c.p.c.)

L'anno 2023 il giorno ____ del mese di dicembre, presso la sala sindacale della sede Kyma Mobilità di Via Cesare Battisti 657, tra le parti: il sig. SURGO ANDREA (CF. SRGNDR78A26L049F), (d'ora in poi "lavoratore"), nato a TARANTO (TA) il 26/01/1978 e residente in LIZZANO (TA), alla via VIA ARTURO TOSCANINI N 13, assistito da _____ e Kyma Mobilità S.p.A., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, P.IVA. 00146330733, in persona del Sig. _____, delegato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società, giusta procura notarile speciale rep. n. 4244 del 21/11/2023, per atto del Notaio Dott. Antonello Mobilio (d'ora in poi anche la "Società"), alla presenza dei sig.ri _____ e _____, nella loro qualità, rispettivamente, di rappresentante e conciliatore di KYMA MOBILITÀ e di rappresentante sindacale di fiducia nonché conciliatore dell'O.S. _____, è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale della controversia insorta tra le parti sopra indicate.

I conciliatori presenti hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma IV c.c. e degli artt. 411, comma III e 412 c.p.c. come modificati dalla L. 533/73 ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia che ha dato esito positivo.

PREMESSO CHE

- a) il sig. SURGO ANDREA è dipendente dal 26/01/2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e profilo professionale di Operatore di esercizio, par. 140, CCNL Autoferrotranvieri, e anzianità convenzionale dal 26/01/2022;
- b) il lavoratore ha proposto ricorso per ottenere la riliquidazione del trattamento ricevuto durante le giornate di ferie sin qui godute e l'accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere, per i giorni di ferie, una retribuzione paragonabile a quella ordinaria percepita per i giorni di svolgimento dell'attività lavorativa, con riconoscimento, perciò, dell'incidenza nella retribuzione per ferie, dei compensi e/o indennità e/o emolumenti tutti percepiti nelle giornate lavorate;
- c) la Società contesta la fondatezza della pretesa avanzata dal lavoratore rappresentando di aver sempre regolarmente erogato al medesimo la retribuzione prevista dalla legge e dal contratto collettivo;
- d) in data 10.05.2022 è stato sottoscritto l'Accordo Nazionale che, all'art. 4, ha rivisto il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie, prevedendo l'introduzione della c.d. "indennità retribuzione ferie", a decorrere dall'1.07.2022, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi

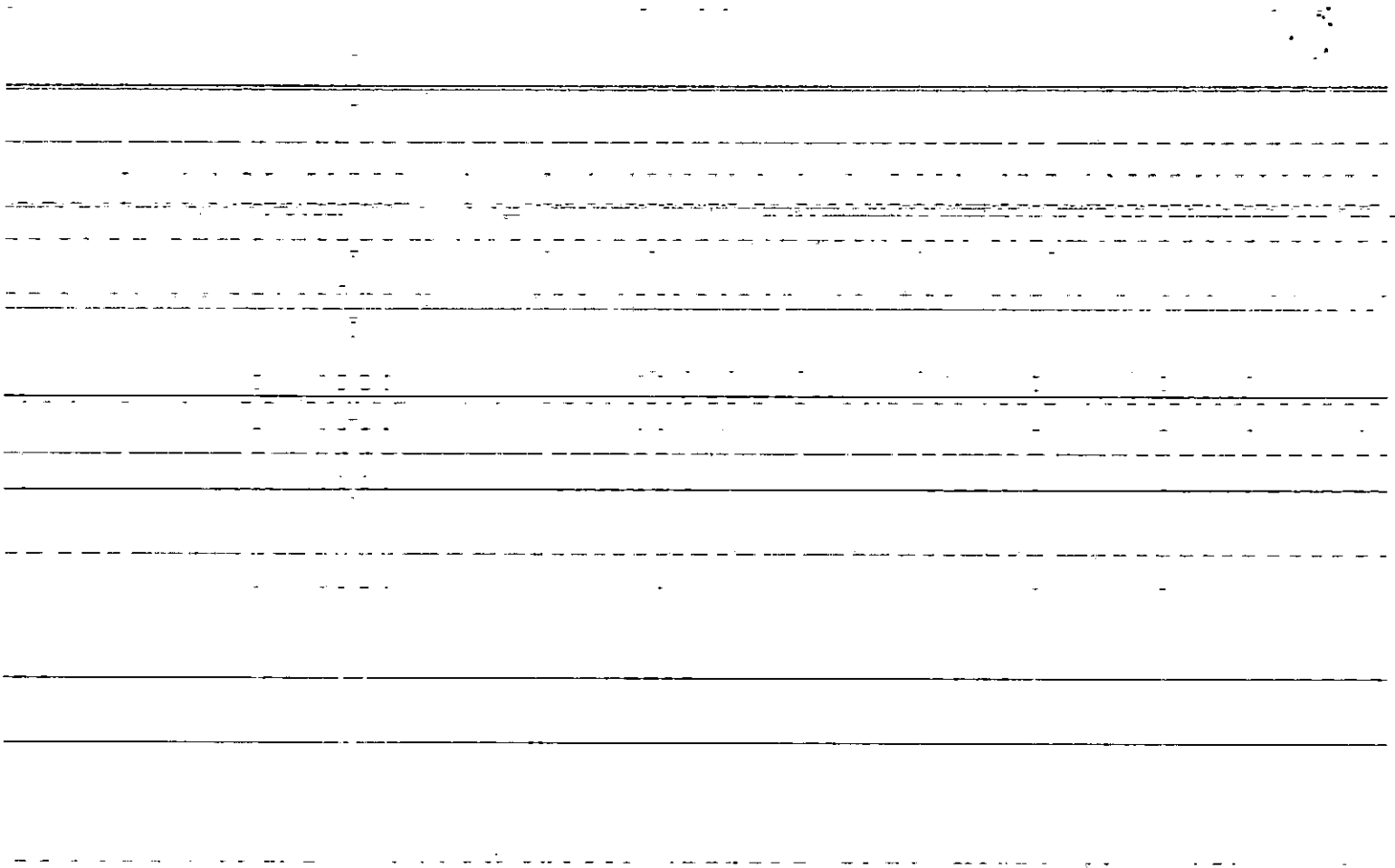


esclusivamente nelle giornate di ferie stabilite dall'art. 10 comma 1 CCNL 12.03.1980, come modificato dall'art. 5 CCNL 27.11.2000 e dal medesimo art. 4 cui si rinvia per la relativa regolamentazione;

- e) in data 11 ottobre 2023, quindi, la Società e le RSA delle OO.SS. FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL UTOFERRO e SINAI, ed in data 13 ottobre 2023 la Società e la RSA della O.S. FT-CISL, senza alcun riconoscimento delle reciproche pretese, hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni per definire la vertenza insorta anche per il pregresso, condividendo i termini della proposta da sottoporre ai singoli lavoratori;
- f) il lavoratore ha quindi manifestato il proprio interesse ad aderire alla suddetta proposta, illustrata nei verbali di accordo succitati;
- g) le parti, dunque, anche al fine di dirimere la controversia insorta, evitare l'alea ed i costi dell'eventuale giudizio, nonché prevenire future controversie legate all'oggetto della pretesa, all'esito delle trattative di bonario componimento intercorse hanno raggiunto il seguente accordo conciliativo.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto, con forza di patto espresso.
2. Kyma, in persona del suo delegato ed in applicazione dell'accordo sindacale di cui in premessa – in particolare di quanto previsto alle lettere a, b, c e d dell'accordo stesso – offre al Lavoratore, senza alcun riconoscimento dell'avversa pretesa e a mero titolo transattivo novativo, la corrisponsione di una somma lorda di € 80,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa afferente al trattamento di retribuzione ferie eventualmente maturato sino alla data di sottoscrizione del presente verbale.
3. Kyma s'impegna a corrispondere al lavoratore la somma di cui al punto che precede a mezzo di bonifico bancario sul c.c. intestato al lavoratore e già noto all'Azienda, con le competenze del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente verbale.
4. La Società s'impegna, altresì, a riconoscere al lavoratore, in aggiunta alle somme come sopra determinate, l'ulteriore somma di € 100,00 oltre IVA se dovuta e CPA, a titolo di contributo spese legali, con distrazione nei confronti degli _____ a mezzo bonifico, alle coordinate bancarie già comunicate;
5. Il lavoratore accetta le condizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 di cui innanzi e per l'effetto rinuncia espressamente ad ogni diritto, azione e/o pretesa connessi e/o derivanti, direttamente e indirettamente, dal trattamento retributivo previsto per le giornate di ferie maturate fino alla sottoscrizione del presente verbale (e dalla chiesta inclusione nel medesimo trattamento dell'incidenza di indennità nazionali e/o aziendali), dichiarando espressamente di non aver null'altro a pretendere dalla società in relazione alla medesima questione.



6. Kyma, in persona del suo delegato, accetta le rinunce di cui al precedente punto.
7. Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.
8. Gli _____ sottoscrivono il presente verbale per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F.
9. Le parti confermano che il presente atto interviene a titolo di composizione transattiva della materia del contendere e senza alcun riconoscimento della legittimità della pretesa. Le somme sono quindi corrisposte a titolo novativo per integrare gli estremi delle reciproche concessioni e come controprestazione della rinuncia alla pretesa.
10. Inoltre, ogni clausola del presente accordo deve ritenersi essenziale ed inderogabile, così da costituire un unico contesto con le altre, onde il venir meno dell'efficacia di una qualsiasi delle stesse comporterà la caducazione dell'intero accordo; in particolare, il Lavoratore accetta che l'esercizio di qualsiasi eccezione fondata sull'inefficacia del presente atto debba essere preceduto, quale condizione di proponibilità dell'azione, dalla restituzione a Kyma della somma di cui al punto 2, ove già percepita.
11. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto della intervenuta amichevole e definitiva conciliazione e il lavoratore dichiara di essere stato espressamente preavvertito degli effetti definitivamente abdicativi dei suoi diritti derivanti dalla presente conciliazione e della non impugnabilità di essa a norma dell'art. 2113 c.c., ult. co., e dell'art. 411 c.p.c. e di esserne pienamente consapevole e di accettarla.
12. In particolare, il lavoratore in epigrafe indicato dichiara espressamente di: aver ricevuto effettiva assistenza da parte degli organi della conciliazione ed in particolar modo da parte del rappresentante sindacale in epigrafe cui ha conferito espresso mandato; di aver compreso e, quindi, di essere pienamente consapevole – a fronte della richiamata attività di assistenza - dell'oggetto e dell'entità delle rinunce oggi sottoscritte nonché delle conseguenze di tali rinunce nell'alveo della sua sfera giuridica; di essere stato integralmente soddisfatto dagli organi della conciliazione in ordine ad ogni sua richiesta di informazione e/o approfondimento.
13. Le parti si impegnano ad osservare la più stretta riservatezza in ordine alla presente transazione ed ai dati, informazioni e notizie in essa contenuti: è fatto, pertanto, loro divieto di divulgare, far conoscere o comunicare a terzi il contenuto del presente accordo nonché modalità e contenuti dell'accordo.
14. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali UE 2016/679-GDPR, i dati personali contenuti in questo verbale di conciliazione in sede sindacale (contenente rinunce), saranno trattati con strumenti informatici e su supporto cartaceo. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall'obbligo di legge. Le operazioni di trattamento saranno effettuate da Addetti al trattamento, soggetti autorizzati dai Titolari all'assolvimento di tali compiti opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in vigore in materia di

protezione dei dati personali. Gli Addetti al trattamento si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale nonché i fatti avvenuti in costanza del rapporto di lavoro in questione alle dipendenze della Kyma Mobilità S.p.A. - Titolari autonomi del trattamento sono:

- KYMA MOBILITÀ. Il dato di contatto ai fini delle disposizioni del regolamento 679/2016 è: kymamobilita@kymmobilita.it
- Organizzazione Sindacale: _____. I dati personali potranno essere comunicati, solo a soggetti pubblici per l'eventuale deposito di legge e non saranno diffusi a terzi. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ai fini della suddetta finalità e nei termini previsti dalla legge. I soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR rivolgendosi inviando una richiesta all'indirizzo mail dell'O.S. di riferimento.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Data 28/11/2023

Il lavoratore

per Kyma Mobilità spa

Avv. _____

I conciliatori, dopo aver proceduto alla identificazione delle parti, dichiarano che le sottoscrizioni delle stesse sono autografe e sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente in loro presenza.

I CONCILIATORI

KYMA MOBILITÀ

Organizzazione Sindacale

MANDATO

Il sottoscritto SURGO ANDREA conferisce al Sig. _____ dell'O.S. _____ specifico mandato di assistenza nella sottoscrizione del presente verbale di conciliazione nei confronti della S.p.a. Kyma Mobilità.

Data 28/11/2023

Firma _____

Riconosciuto a mezzo ☐ C.I. ☐ Patente ☐ _____ N. _____ rilasciato da _____ con scadenza _____.